

Proposta di modifica degli articoli dello statuto sociale: 22, 28 (TITOLO V - ASSEMBLEA DEI SOCI), 44, 45 (TITOLO VIII - CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA); delibere inerenti e conseguenti.

Egregi Soci,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in ordine a un progetto di modifica dello statuto sociale.

Le modifiche proposte sono essenzialmente da porre in relazione all'emanazione da parte della Banca d'Italia di Disposizioni in materia di governo societario e di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione contenute, rispettivamente, nel 1° aggiornamento (6 maggio 2014) e nel 7° aggiornamento (18 novembre 2014) della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 ("**Disposizioni**").

Si riporta qui di seguito una sintesi delle materie oggetto di modifica e le relative motivazioni:

- La Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (cd. CRD IV) sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, con riferimento alle politiche e prassi in materia di remunerazione, introduce specifici limiti al rapporto tra le componenti fissa e variabile della remunerazione individuale, prevedendo che la componente variabile non superi il 100% della componente fissa, lasciando altresì la discrezionalità agli Stati membri in merito alla possibilità per l'assemblea dei soci di prevedere un limite più elevato (fino al 200% della retribuzione fissa).

Banca d'Italia ha recepito tale innovazione nelle recenti Disposizioni in materia di Politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione, prevedendo che il limite possa essere elevato, previa delibera assembleare, solo se previsto dallo Statuto.

Pur confermando come regola generale per il Gruppo UBI Banca il limite tra retribuzione variabile e fissa a 1:1, si propone l'inserimento di tale previsione nello Statuto, per situazioni limitate e particolari opportunamente presentate e richieste all'Assemblea, per poter assicurare una gestione retributiva competitiva e flessibile di attività, mercati e business specifici.

Le motivazioni di tale proposta sono riconducibili alla necessità di:

- mantenere la leva variabile della remunerazione come **strumento flessibile di costo**, che si attiverà solo al verificarsi di *performance* effettive eccellenti e risultati aziendali e di Gruppo che garantiscano la redditività e la sostenibilità dei pagamenti degli eventuali premi maturati.
- assicurare elevati livelli di **competitività retributiva** in specifici settori (ad esempio Asset Management), motivando il Personale a più elevata specializzazione ed evitando rischi di fuoriuscita verso la concorrenza;

Per le motivazioni sopra riportate, dunque, si propone di inserire, tra le competenze assembleari la fissazione, su proposta del Consiglio di Sorveglianza, di un rapporto più elevato di quello di 1:1 tra la componente variabile e quella fissa della retribuzione individuale del personale più rilevante, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore vigente” (**art. 22.2**).

In relazione a tale modifica si propone di inserire in statuto la previsione relativa ai quorum specifici richiesti dalle Disposizioni per l’assunzione da parte dell’Assemblea della eventuale deliberazione che potrà essere proposta in futuro su tale argomento (**art. 28.1**);

- ai sensi delle Disposizioni in materia di governo societario *“le banche definiscono nei propri statuti un’unica definizione di consiglieri indipendenti”*.

Attualmente lo Statuto prevede l’applicazione ai membri del Consiglio di Sorveglianza di due definizioni di indipendenza, in particolare:

- ai sensi dell’art. 44, comma 4, i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente,
- ai sensi dell’art. 44, comma 6 lett. b), la maggioranza dei membri del Consiglio di Sorveglianza deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana.

In relazione a quanto precede, si propone di confermare, a livello statutario, un’unica definizione di indipendenza mediante rinvio ai requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente (art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/98), procedendo all’abrogazione del riferimento al requisito di indipendenza previsto dal Codice di Autodisciplina [**art. 44.6 lett. b)**].

- quale ulteriore criterio selettivo di composizione del Consiglio di Sorveglianza si propone di prevedere che la maggioranza dei membri del Consiglio di Sorveglianza non deve aver ricoperto la carica di consigliere di sorveglianza e/o di consigliere di gestione della Società continuativamente per i tre precedenti mandati; enunciandolo quale criterio di composizione,

a livello statutario lo stesso verrebbe sostanzialmente abbinato all'attuale previsione in materia di equilibrio tra i generi di cui alla L. 12 luglio 2011 n. 120.

Tale criterio verrebbe pertanto richiesto in sede di presentazione delle liste, di nomina del Consiglio di Sorveglianza e di sostituzione di consiglieri (**artt. 44.8, 45.2 e 45.12**).

Si precisa che le proposte di modifica statutarie sono state approvate dal Consiglio di Gestione ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale e autorizzate dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 46 dello statuto sociale.

Le proposte di modifica in esame, qualora approvate, non comportano l'insorgere del diritto di recesso.

Marzo 2015

Il Consiglio di Gestione
Il Consiglio di Sorveglianza

STATUTO UBI BANCA SCPA

TITOLO V – ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 22

Testo	Testo proposto	Note
22.1.- L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.	22.1.- L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.	
22.2.- L'Assemblea ordinaria:	22.2.- L'Assemblea ordinaria:	
a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Sorveglianza e determina la remunerazione dei consiglieri di sorveglianza, nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, importo che verrà ripartito secondo quanto previsto all'Articolo 44; elegge il Presidente ed il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza con le modalità di cui all'Articolo 45. La revoca dei membri del Consiglio di Sorveglianza deve essere debitamente motivata;	a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Sorveglianza e determina la remunerazione dei consiglieri di sorveglianza, nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, importo che verrà ripartito secondo quanto previsto all'Articolo 44; elegge il Presidente ed il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza con le modalità di cui all'Articolo 45. La revoca dei membri del Consiglio di Sorveglianza deve essere debitamente motivata;	
b) approva:	b) approva:	
- le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Sorveglianza e dei Consiglieri di Gestione;		<i>Il testo riportato recepisce la modifica statutaria oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Sorveglianza dell'11 marzo 2015, in recepimento di quanto disposto dalle nuove disposizioni in</i>

		<i>materia di “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione” emanate dalla Banca d’Italia il 18 novembre 2014.</i>
- i piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari;	- i piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari;	
- i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;		<i>Il testo riportato recepisce la modifica statutaria oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Sorveglianza dell’11 marzo 2015, in recepimento di quanto disposto dalle nuove disposizioni in materia di “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione” emanate dalla Banca d’Italia il 18 novembre 2014.</i>
	<u>- su proposta del Consiglio di Sorveglianza, un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore vigente;</u>	Nuova competenza assembleare: in ogni caso eventuali deliberazioni su tale materia dovranno essere oggetto di specifica proposta del Consiglio di Sorveglianza all’Assemblea in coerenza con le politiche di remunerazione e incentivazione in essere
c) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-decies cod.civ., in merito alla responsabilità dei membri del	c) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-decies cod.civ., in merito alla responsabilità dei membri del	

Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;	Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;	
d) delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato approvati ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod.civ.;	d) delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato approvati ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod.civ.;	
e) nomina e revoca la società incaricata della revisione legale dei conti;	e) nomina e revoca la società incaricata della revisione legale dei conti;	
f) approva il bilancio d'esercizio nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero qualora ciò sia richiesto da almeno due terzi dei membri del Consiglio di Sorveglianza;	f) approva il bilancio d'esercizio nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero qualora ciò sia richiesto da almeno due terzi dei membri del Consiglio di Sorveglianza;	
g) approva e modifica il Regolamento Assembleare;	g) approva e modifica il Regolamento Assembleare;	
h) nomina il Collegio dei Probiviri;	h) nomina il Collegio dei Probiviri;	
i) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.	i) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.	
22.3.- L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.	22.3.- L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.	
22.4.- L'Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed è convocata dal Consiglio di Gestione, ovvero, ai sensi dell'art. 151-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dal Consiglio di Sorveglianza ovvero	22.4.- L'Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed è convocata dal Consiglio di Gestione, ovvero, ai sensi dell'art. 151-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dal Consiglio di Sorveglianza ovvero	

<p>ancora da almeno due dei suoi componenti, fatti comunque salvi gli ulteriori poteri di convocazione previsti dalla legge.</p>	<p>ancora da almeno due dei suoi componenti, fatti comunque salvi gli ulteriori poteri di convocazione previsti dalla legge.</p>	
<p>22.5.- In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto.</p>	<p>22.5.- In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto.</p>	
<p>22.6.- La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie su richiesta dei Soci ha luogo senza ritardo a seguito della presentazione della domanda motivata portante gli argomenti da trattare che deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto al voto alla data della richiesta.</p>	<p>22.6.- La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie su richiesta dei Soci ha luogo senza ritardo a seguito della presentazione della domanda motivata portante gli argomenti da trattare che deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto al voto alla data della richiesta.</p>	
<p>22.7.- Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad 1/40 (un quarantesimo) dei Soci aventi diritto di partecipare all'assemblea alla data della richiesta può, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti nonché presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le sottoscrizioni dei Soci devono essere autenticate ai sensi di legge ovvero dai dipendenti della Società o di sue controllate a ciò autorizzati. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal</p>	<p>22.7.- Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad 1/40 (un quarantesimo) dei Soci aventi diritto di partecipare all'assemblea alla data della richiesta può, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti nonché presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le sottoscrizioni dei Soci devono essere autenticate ai sensi di legge ovvero dai dipendenti della Società o di sue controllate a ciò autorizzati. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della</p>	

deposito di copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa legale e regolamentare vigente.	comunicazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa legale e regolamentare vigente.	
--	--	--

ARTICOLO 28

ARTICOLO 28	ARTICOLO 28	
<p>28.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta si intende respinta.</p> <p>Qualora l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, fosse chiamata a deliberare in merito a una proposta riguardante un'operazione con parti correlate formulata dai competenti organi della Società in presenza dell'avviso contrario del comitato costituito ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e avesse approvato tale proposta nel rispetto dei quorum deliberativi previsti</p>	<p>28.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta si intende respinta. <u>La proposta di cui all'art. 22, secondo comma, lett. b) quarto alinea, è approvata dall'assemblea ordinaria quando (i) l'assemblea è costituita con almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci rappresentati in assemblea (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci rappresentati in assemblea, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.</u></p> <p>Qualora l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, fosse chiamata a deliberare in merito a una proposta riguardante un'operazione con parti correlate formulata dai competenti organi della Società in presenza dell'avviso contrario del comitato costituito ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e avesse approvato tale proposta nel rispetto dei quorum deliberativi previsti</p>	<p>Quorum previsti dalle nuove disposizioni in materia di remunerazione</p>

<p>dal presente Statuto, il perfezionamento di tale operazione sarà impedito qualora sia presente in Assemblea un numero di soci non correlati rappresentante almeno il 3% dei soci aventi diritto di voto in assemblea e la maggioranza di tali soci non correlati votanti abbia espresso il proprio voto contrario.</p>	<p>dal presente Statuto, il perfezionamento di tale operazione sarà impedito qualora sia presente in Assemblea un numero di soci non correlati rappresentante almeno il 3% dei soci aventi diritto di voto in assemblea e la maggioranza di tali soci non correlati votanti abbia espresso il proprio voto contrario.</p>	
<p>28.2.- La nomina, per quanto di competenza dell'Assemblea, alle cariche sociali, deve essere fatta a scrutinio segreto e con le modalità di cui all'Articolo 45.</p>	<p>28.2.- La nomina, per quanto di competenza dell'Assemblea, alle cariche sociali, deve essere fatta a scrutinio segreto e con le modalità di cui all'Articolo 45.</p>	
<p>28.3.- In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, l'eliminazione o la soppressione delle sedi operative di Brescia e Bergamo, così come previste ed identificate all'Articolo 3, lo scioglimento anticipato della Società determinato da fatti previsti dalla legge, esclusa l'ipotesi di cui al n. 6 dell'art. 2484 cod.civ, l'abrogazione o la modifica degli Articoli 23 e 36 dello Statuto e/o l'introduzione di ogni altra disposizione incompatibile con il dettato di tali articoli, così come l'approvazione della modifica o abrogazione del presente capoverso e/o del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto, anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto.</p>	<p>28.3.- In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, l'eliminazione o la soppressione delle sedi operative di Brescia e Bergamo, così come previste ed identificate all'Articolo 3, lo scioglimento anticipato della Società determinato da fatti previsti dalla legge, esclusa l'ipotesi di cui al n. 6 dell'art. 2484 cod.civ, l'abrogazione o la modifica degli Articoli 23 e 36 dello Statuto e/o l'introduzione di ogni altra disposizione incompatibile con il dettato di tali articoli, così come l'approvazione della modifica o abrogazione del presente capoverso e/o del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto, anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto.</p>	
<p>28.4.- Ferma sempre ogni diversa</p>	<p>28.4.- Ferma sempre ogni diversa</p>	

<p>inderogabile disposizione di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'abrogazione o la modifica degli Articoli 45, sesto comma, 48, sesto comma e 49, commi sesto, settimo ed ottavo dello Statuto, nonché del presente capoverso e del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto, che a loro volta rappresentino almeno il 20% del capitale sociale sottoscritto e versato al novantesimo giorno antecedente quello della Assemblea.</p>	<p>inderogabile disposizione di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'abrogazione o la modifica degli Articoli 45, sesto comma, 48, sesto comma e 49, commi sesto, settimo ed ottavo dello Statuto, nonché del presente capoverso e del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto, che a loro volta rappresentino almeno il 20% del capitale sociale sottoscritto e versato al novantesimo giorno antecedente quello della Assemblea.</p>	
<p>28.5.- Per le deliberazioni da assumere su richiesta dell'Autorità di Vigilanza Creditizia in relazione a modifiche di norme di legge l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta di voti; in tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 48, quinto comma.</p>	<p>28.5.- Per le deliberazioni da assumere su richiesta dell'Autorità di Vigilanza Creditizia in relazione a modifiche di norme di legge l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta di voti; in tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 48, quinto comma.</p>	

TITOLO VIII– CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

ARTICOLO 44

<p>44.1.- Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 17 (diciassette) membri eletti fra i Soci aventi diritto di voto, fra i quali un Presidente, un Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'Articolo</p>	<p>44.1.- Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 17 (diciassette) membri eletti fra i Soci aventi diritto di voto, fra i quali un Presidente, un Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'Articolo 45.</p>	
---	---	--

45. Il Consiglio di Sorveglianza può nominare, tra i propri componenti, uno o due Vice Presidenti. I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis cod.civ..	Il Consiglio di Sorveglianza può nominare, tra i propri componenti, uno o due Vice Presidenti. I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis cod.civ..	
44.2.- La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza, che nel frattempo mantiene pienezza di poteri, è stato ricostituito.	44.2.- La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza, che nel frattempo mantiene pienezza di poteri, è stato ricostituito.	
44.3.- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto previsto dall'Articolo 45.	44.3.- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto previsto dall'Articolo 45.	
44.4.- I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza non devono aver ancora compiuto i 75 anni di età all'atto della nomina e devono aver maturato un'esperienza complessiva - attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero - di almeno un triennio quale presidente o almeno di un quinquennio di attività di:	44.4.- I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza non devono aver ancora compiuto i 75 anni di età all'atto della nomina e devono aver maturato un'esperienza complessiva - attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero - di almeno un triennio quale presidente o almeno di un quinquennio di attività di:	
- amministrazione e/o supervisione strategica	- amministrazione e/o supervisione strategica	
- direzione	- direzione	
o	o	
- controllo	- controllo	

in	in	
- banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione;	- banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione;	
- autorità pubbliche indipendenti;	- autorità pubbliche indipendenti;	
- imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi;	- imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi;	
- società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero.	- società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero.	
44.5.- Possono essere eletti anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché:	44.5.- Possono essere eletti anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché:	
- siano o siano stati professori universitari di ruolo da o per almeno un quinquennio in materie giuridiche o economiche o scienze matematiche /statistiche /ingegneria gestionale;	- siano o siano stati professori universitari di ruolo da o per almeno un quinquennio in materie giuridiche o economiche o scienze matematiche /statistiche /ingegneria gestionale;	
- siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati.	- siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati.	-
44.6. -	44.6. -	
a) Non può essere nominato alla carica di Presidente o di Vice Presidente Vicario colui che ha ricoperto la relativa specifica carica continuativamente per i tre precedenti mandati;	a) Non può essere nominato alla carica di Presidente o di Vice Presidente Vicario colui che ha ricoperto la relativa specifica carica continuativamente per i tre precedenti mandati;	
b) la maggioranza dei membri del Consiglio di Sorveglianza, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana.	b) la maggioranza dei membri del Consiglio di Sorveglianza, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana.	<p>Ai sensi delle Disposizioni sul governo societario “<i>le banche definiscono nei propri statuti un’unica definizione di consiglieri indipendenti</i>”.</p> <p>In relazione a quanto precede, si propone di confermare, a livello statutario, un’unica definizione</p>

		di indipendenza, riportata all'art. 44, comma quarto, mediante rinvio ai requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente (art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/98), procedendo all'abrogazione del riferimento al requisito di indipendenza previsto dal Codice di Autodisciplina.
44.7.- Almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.	44.7.- Almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.	
44.8.- Inoltre, la composizione del Consiglio di Sorveglianza deve assicurare, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge.	44.8.- Inoltre, la composizione del Consiglio di Sorveglianza deve assicurare, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge <u>e almeno la maggioranza dei membri del Consiglio di Sorveglianza non deve aver ricoperto la carica di consigliere di sorveglianza e/o di consigliere di gestione della Società continuativamente per i tre precedenti mandati.</u>	
44.9.- Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza	44.9.- Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che	

<p>coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate.</p>	<p>già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate.</p>	
<p>44.10.- Ove la causa di incompatibilità di cui al precedente comma non venga rimossa entro 60 (sessanta) giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si considererà automaticamente decaduto.</p>	<p>44.10.- Ove la causa di incompatibilità di cui al precedente comma non venga rimossa entro 60 (sessanta) giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si considererà automaticamente decaduto.</p>	
<p>44.11.- Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato per l'intero periodo di carica ai sensi del presente statuto.</p>	<p>44.11.- Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato per l'intero periodo di carica ai sensi del presente statuto.</p>	
<p>44.12.- Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato per la Remunerazione, ripartisce il compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'art. 22 fissando i compensi per il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti se nominati, nonché per i componenti del Consiglio di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche, poteri o funzioni dal presente Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso, considerata, tra l'altro, la partecipazione ai Comitati istituiti dal Consiglio di Sorveglianza stesso e l'eventuale attribuzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.</p>	<p>44.12.- Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato per la Remunerazione, ripartisce il compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'art. 22 fissando i compensi per il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti se nominati, nonché per i componenti del Consiglio di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche, poteri o funzioni dal presente Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso, considerata, tra l'altro, la partecipazione ai Comitati istituiti dal Consiglio di Sorveglianza stesso e l'eventuale attribuzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.</p>	

ARTICOLO 45

<p>45.1.- All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza l'Assemblea procede sulla base di liste, che possono essere presentate dai Soci e dal Consiglio di Sorveglianza, con le seguenti modalità.</p>	<p>45.1.- All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza l'Assemblea procede sulla base di liste, che possono essere presentate dai Soci e dal Consiglio di Sorveglianza, con le seguenti modalità.</p>	
<p>45.2.- Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente l'Assemblea in prima convocazione e dovranno contenere il nominativo di almeno due candidati, nonché, ove composte da almeno tre candidati, rispettare le proporzioni fra generi stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 al fine di assicurare l'equilibrio tra gli stessi in seno al Consiglio di Sorveglianza. La presentazione delle liste potrà avvenire anche attraverso i mezzi di comunicazione a distanza definiti dal Consiglio di Gestione secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di Gestione.</p>	<p>45.2.- Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente l'Assemblea in prima convocazione e dovranno contenere il nominativo di almeno due candidati, nonché, ove composte da almeno tre candidati, rispettare le proporzioni fra generi stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 al fine di assicurare l'equilibrio tra gli stessi in seno al Consiglio di Sorveglianza <u>nonché l'ulteriore proporzione di cui all'art. 44, ottavo comma.</u> La presentazione delle liste potrà avvenire anche attraverso i mezzi di comunicazione a distanza definiti dal Consiglio di Gestione secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di Gestione.</p>	
<p>45.3.- Le liste dovranno inoltre essere</p>	<p>45.3.- Le liste dovranno inoltre essere</p>	

<p>corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale complessivamente detenuta dai soci presentatori e, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, di una comunicazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonchè da ogni altra informazione richiesta dalla disciplina anche regolamentare vigente.</p>	<p>corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale complessivamente detenuta dai soci presentatori e, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, di una comunicazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonchè da ogni altra informazione richiesta dalla disciplina anche regolamentare vigente.</p>	
<p>45.4.- Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonchè una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, e la loro accettazione della candidatura.</p>	<p>45.4.- Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonchè una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, e la loro accettazione della candidatura.</p>	
<p>45.5.- Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 2 sia stata depositata una sola lista, o comunque nei casi previsti dalla disciplina vigente, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla citata data di scadenza. In tal caso le soglie previste dal successivo comma sono ridotte a metà.</p>	<p>45.5.- Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 2 sia stata depositata una sola lista, o comunque nei casi previsti dalla disciplina vigente, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla citata data di scadenza. In tal caso le soglie previste dal successivo comma sono ridotte a metà.</p>	
<p>45.6.- All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate:</p>	<p>45.6.- All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate:</p>	
<p>a) direttamente da almeno 500</p>	<p>a) direttamente da almeno 500</p>	

<p>(cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, e che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione;</p>	<p>(cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, e che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione;</p>	
<p>b) da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che siano titolari complessivamente di almeno l'1% del capitale sociale e che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza e documentino tale diritto secondo le vigenti normative;</p>	<p>b) da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che siano titolari complessivamente di almeno l'1% del capitale sociale e che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza e documentino tale diritto secondo le vigenti normative;</p>	
<p>c) dal Consiglio di Sorveglianza uscente, su proposta del Comitato Nomine e con delibera del Consiglio di Sorveglianza assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, comunque supportata, come precisato sub a), da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, e che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da</p>	<p>c) dal Consiglio di Sorveglianza uscente, su proposta del Comitato Nomine e con delibera del Consiglio di Sorveglianza assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, comunque supportata, come precisato sub a), da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, e che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da</p>	

indicarsi nell'avviso di convocazione.	indicarsi nell'avviso di convocazione.	
45.7.- Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.	45.7.- Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.	
45.8.- Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.	45.8.- Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.	
45.9.- Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.	45.9.- Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.	
45.10.- Ciascun Socio può votare una sola lista.	45.10.- Ciascun Socio può votare una sola lista.	
45.11.- All'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:	45.11.- All'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:	
a) nel caso di presentazione di più liste, sono prese in considerazione le prime due che hanno ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci e che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente;	a) nel caso di presentazione di più liste, sono prese in considerazione le prime due che hanno ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci e che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente;	
b.1) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito meno del 15% dei voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 12 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto un membro del Consiglio di Sorveglianza;	b.1) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito meno del 15% dei voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 12 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto un membro del Consiglio di Sorveglianza;	
b.2) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito una percentuale di voti espressi in Assemblea almeno del 15% ed inferiore al 30%, dalla lista che ha	b.2) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito una percentuale di voti espressi in Assemblea almeno del 15% ed inferiore al 30%, dalla lista che ha	

<p>ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 11 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 2 membri del Consiglio di Sorveglianza;</p>	<p>ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 11 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 2 membri del Consiglio di Sorveglianza;</p>	
<p>b.3) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito almeno il 30% dei voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 10 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 3 membri del Consiglio di Sorveglianza;</p>	<p>b.3) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito almeno il 30% dei voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 10 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 3 membri del Consiglio di Sorveglianza;</p>	
<p>c) qualora nessuna delle due liste di cui alla lettera a) sia stata votata da tanti soci rappresentanti in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale si procederà come segue:</p>	<p>c) qualora nessuna delle due liste di cui alla lettera a) sia stata votata da tanti soci rappresentanti in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale si procederà come segue:</p>	
<p>c.1) al verificarsi delle condizioni secondo quanto previsto al precedente punto b.1) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti ulteriori 4 membri del Consiglio di Sorveglianza nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista portando a 16 il numero complessivo dei Consiglieri tratti da tale lista;</p>	<p>c.1) al verificarsi delle condizioni secondo quanto previsto al precedente punto b.1) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti ulteriori 4 membri del Consiglio di Sorveglianza nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista portando a 16 il numero complessivo dei Consiglieri tratti da tale lista;</p>	
<p>c.2) al verificarsi delle condizioni secondo quanto previsto al precedente punto b.2) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti ulteriori 4 membri del Consiglio di Sorveglianza nell'ordine</p>	<p>c.2) al verificarsi delle condizioni secondo quanto previsto al precedente punto b.2) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti ulteriori 4 membri del Consiglio di Sorveglianza nell'ordine</p>	

<p>progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista portando a 15 il numero complessivo dei Consiglieri tratti da tale lista;</p>	<p>progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista portando a 15 il numero complessivo dei Consiglieri tratti da tale lista;</p>	
<p>c.3) al verificarsi delle condizioni secondo quanto previsto al precedente punto b.3) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti ulteriori 3 membri del Consiglio di Sorveglianza nell'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella stessa lista portando a 13 il numero complessivo dei Consiglieri tratti da tale lista, mentre dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto un ulteriore membro del Consiglio di Sorveglianza portando a 4 il numero complessivo dei Consiglieri tratti da tale lista;</p>	<p>c.3) al verificarsi delle condizioni secondo quanto previsto al precedente punto b.3) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti ulteriori 3 membri del Consiglio di Sorveglianza nell'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella stessa lista portando a 13 il numero complessivo dei Consiglieri tratti da tale lista, mentre dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto un ulteriore membro del Consiglio di Sorveglianza portando a 4 il numero complessivo dei Consiglieri tratti da tale lista;</p>	
<p>d) qualora almeno una o entrambe le liste di cui al punto sub a) sia o siano state votate da tanti soci rappresentanti in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale si procederà come segue:</p>	<p>d) qualora almeno una o entrambe le liste di cui al punto sub a) sia o siano state votate da tanti soci rappresentanti in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale si procederà come segue:</p>	
<p>d.1) qualora a superare il 10% sia stata la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi in Assemblea ovvero - in caso di superamento del 10% del capitale sociale da parte di entrambe le liste - tale lista abbia conseguito la percentuale superiore, al verificarsi delle condizioni previste ai precedenti punti b.1), b.2) e b.3) saranno assegnati ulteriori 4 Consiglieri portando, rispettivamente, a 16, 15 o 14 il numero complessivo dei Consiglieri tratti dalla lista di maggioranza;</p>	<p>d.1) qualora a superare il 10% sia stata la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi in Assemblea ovvero - in caso di superamento del 10% del capitale sociale da parte di entrambe le liste - tale lista abbia conseguito la percentuale superiore, al verificarsi delle condizioni previste ai precedenti punti b.1), b.2) e b.3) saranno assegnati ulteriori 4 Consiglieri portando, rispettivamente, a 16, 15 o 14 il numero complessivo dei Consiglieri tratti dalla lista di maggioranza;</p>	

<p>d.2) qualora a superare il 10% del capitale sociale sia stata la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi in Assemblea ovvero - in caso di superamento del 10% del capitale sociale da parte di entrambe le liste - tale lista abbia conseguito la percentuale superiore, si procederà ad assegnare a tale lista ulteriori Consiglieri portando a 5 il numero complessivo dei Consiglieri tratti da tale lista.</p>	<p>d.2) qualora a superare il 10% del capitale sociale sia stata la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi in Assemblea ovvero - in caso di superamento del 10% del capitale sociale da parte di entrambe le liste - tale lista abbia conseguito la percentuale superiore, si procederà ad assegnare a tale lista ulteriori Consiglieri portando a 5 il numero complessivo dei Consiglieri tratti da tale lista.</p>	
<p>45.12.- Qualora, a seguito dell'individuazione dei candidati da trarre dalle due liste maggiormente votate in base all'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza, non risultassero rispettate le proporzioni tra generi sancite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, non si considereranno eletti Consiglieri di Sorveglianza gli ultimi nominativi tratti dalle suddette liste la cui nomina comporterebbe la violazione della sopra citata normativa. In questo caso saranno nominati Consiglieri i soggetti indicati nella medesima lista di appartenenza nel numero che consenta il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, sempre procedendo secondo l'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza. In particolare, in tale circostanza, i candidati da nominare appartenenti al genere risultato meno rappresentato in base all'esito delle</p>	<p>45.12.- Qualora, a seguito dell'individuazione dei candidati da trarre dalle due liste maggiormente votate in base all'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza, non risultassero rispettate le proporzioni tra generi sancite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 <u><i>ovvero l'ulteriore proporzione prevista dall'art. 44, ottavo comma,</i></u> non si considereranno eletti Consiglieri di Sorveglianza gli ultimi nominativi tratti dalle suddette liste la cui nomina comporterebbe la violazione della sopra citata normativa. In questo caso saranno nominati Consiglieri i soggetti indicati nella medesima lista di appartenenza nel numero che consenta il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, sempre procedendo secondo l'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza. In particolare, in tale circostanza, i candidati da nominare</p>	

<p>votazioni dovranno essere tratti da ciascuna lista in proporzione al numero complessivo dei candidati eletti in ciascuna lista secondo l'esito delle votazioni. In tale caso, qualora la lista di minoranza di cui alla lettera c) non abbia rispettato le proporzioni fra generi stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, i candidati da nominare appartenenti al genere meno rappresentato saranno tratti unicamente dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>	<p>appartenenti al genere risultato meno rappresentato in base all'esito delle votazioni <u>ovvero che consentano il rispetto dell'ulteriore proporzione prevista dall'art. 44, ottavo comma,</u> dovranno essere tratti da ciascuna lista in proporzione al numero complessivo dei candidati eletti in ciascuna lista secondo l'esito delle votazioni. In tale caso, qualora la lista di minoranza di cui alla lettera c) non abbia rispettato le proporzioni fra generi stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, <u>ovvero non consenta il rispetto dell'ulteriore proporzione prevista dall'art. 44, ottavo comma</u> i candidati da nominare appartenenti al genere meno rappresentato saranno tratti unicamente dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>	
<p>45.13.- Nel caso in cui venga proposta validamente un'unica lista e quest'ultima abbia ottenuto la maggioranza richiesta per l'assemblea ordinaria, tutti i 17 Consiglieri di Sorveglianza verranno tratti da tale lista.</p>	<p>45.13.- Nel caso in cui venga proposta validamente un'unica lista e quest'ultima abbia ottenuto la maggioranza richiesta per l'assemblea ordinaria, tutti i 17 Consiglieri di Sorveglianza verranno tratti da tale lista.</p>	
<p>45.14.- Per la nomina di quei consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, sempre nel rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto; a parità di voti risulta nominato</p>	<p>45.14.- Per la nomina di quei consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, sempre nel rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto; a parità di voti risulta nominato il</p>	

il candidato più anziano di età.	candidato più anziano di età.	
45.15.- Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.	45.15.- Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.	
45.16.- Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.	45.16.- Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.	
45.17.- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, per il caso di sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza, subentra il primo candidato non eletto di detta lista che garantisca il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto; in mancanza, la nomina avviene da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista, potendo all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine.	45.17.- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, per il caso di sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza, subentra il primo candidato non eletto di detta lista che garantisca il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto; in mancanza, la nomina avviene da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista, potendo all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine.	
45.18.- In caso di cessazione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza e/o del Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea	45.18.- In caso di cessazione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza e/o del Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea	

<p>ordinaria provvede, senza indugio, all'integrazione del Consiglio e alla nomina del Presidente e/o del Vice Presidente Vicario dello stesso, non operando in tal caso il meccanismo di sostituzione di cui sopra, potendo comunque all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine.</p>	<p>ordinaria provvede, senza indugio, all'integrazione del Consiglio e alla nomina del Presidente e/o del Vice Presidente Vicario dello stesso, non operando in tal caso il meccanismo di sostituzione di cui sopra, potendo comunque all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine.</p>	
<p>45.19.- Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, si procede come segue:</p>	<p>45.19.- Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, si procede come segue:</p>	
<p>- nel caso in cui sia stato nominato un solo Consigliere tratto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre liste di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito. Qualora ciò non sia possibile, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;</p>	<p>- nel caso in cui sia stato nominato un solo Consigliere tratto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre liste di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito. Qualora ciò non sia possibile, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;</p>	
<p>- nel caso in cui siano stati nominati ulteriori Consiglieri tratti dalla lista di minoranza, i relativi sostituti verranno tratti dalla lista di cui facevano parte i Consiglieri da sostituire o, in</p>	<p>- nel caso in cui siano stati nominati ulteriori Consiglieri tratti dalla lista di minoranza, i relativi sostituti verranno tratti dalla lista di cui facevano parte i Consiglieri da sostituire o, in</p>	

<p>difetto, dalla eventuale altra lista di minoranza individuata in base al numero decrescente di voti conseguito e che abbia ottenuto in sede assembleare le maggioranze previste al comma 11 del presente articolo; in mancanza, i Consiglieri da sostituire saranno tratti dalla lista di maggioranza o in difetto ancora, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto si procederà con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa.</p>	<p>difetto, dalla eventuale altra lista di minoranza individuata in base al numero decrescente di voti conseguito e che abbia ottenuto in sede assembleare le maggioranze previste al comma 11 del presente articolo; in mancanza, i Consiglieri da sostituire saranno tratti dalla lista di maggioranza o in difetto ancora, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto si procederà con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa.</p>	
<p>45.20.- I candidati subentranti, individuati ai sensi del presente articolo, dovranno confermare la propria accettazione alla carica unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.</p>	<p>45.20.- I candidati subentranti, individuati ai sensi del presente articolo, dovranno confermare la propria accettazione alla carica unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.</p>	
<p>45.21.- Il componente del Consiglio di Sorveglianza chiamato a sostituire quello mancante dura in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito.</p>	<p>45.21.- Il componente del Consiglio di Sorveglianza chiamato a sostituire quello mancante dura in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito.</p>	